

PRODUTTORI AGRICOLI

SAN ROCCO

SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

STATUTO

06 NOVEMBRE 2009

RAVARINO – VIA SAN ROCCO 420

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nel comune di Ravarino (MO) la cooperativa denominata "PRODUTTORI AGRICOLI SAN ROCCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 30/06/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa basa la propria attività sui principi della mutualità e della libera cooperazione.

Essa è costituita da imprenditori agricoli che intendono valorizzare le proprie produzioni e contribuire alla tutela e miglioramento delle rispettive attività principalmente attraverso il conferimento dei propri prodotti agricoli conferiti nell'impresa comune; e comunque esclusivamente attraverso l'esercizio di attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c..

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere tali scopi la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare e raccogliere il conferimento da parte dei soci dei prodotti agricoli;
- b) effettuare gli acquisti collettivi di concimi, sementi, antiparassitari, diserbanti, disinfettanti e comunque dei mezzi di produzione necessari alle coltivazioni, anche tramite gli organismi associativi;
- c) assistere i soci nelle pratiche di difesa attiva e passiva contro le calamità atmosferiche e di lotta antiparassitaria;
- d) prestare ai soci l'assistenza tecnica necessaria alla conduzione delle loro aziende agricole mediante tecnici dell'organizzazione o altre forme;
- e) gestire in forma collettiva una o più stalle sociali per l'allevamento razionale del bestiame bovino da carne, da latte e da riproduzione;
- f) gestire eventualmente un caseificio sociale per la lavorazione del latte prodotto nelle stalle sociali e dei singoli soci, con annesso porcilaie per allevamento suinicolo;
- g) acquistare, prendere in affitto, assumere in conferimento e condurre direttamente terreni agricoli;
- h) compiere tutte le operazioni che possono giovare all'esercizio dell'agricoltura e all'elevazione morale e materiale dei soci.

Per addivenire agli scopi di cui sopra la Società potrà acquistare, costruire o condurre in affitto immobili e attrezzature e contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, aderire ad altre società od organismi di grado superiore, prestare avalli o fidejussioni e comunque compiere tutte le operazioni di natura ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie alla migliore conduzione della società.

Nello svolgimento della propria attività, per il perseguimento delle finalità generali indicate all'art. 3 e dell'oggetto sociale sopra specificato, la società potrà:

1. acquistare o costruire gli immobili, gli impianti e le attrezzature necessari per l'attività di produzione e di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci: sia per utilizzarli direttamente, sia per concederli in uso ai propri soci, sulla base di apposito regolamento;
2. assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo e partecipare alle loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa, anche prestando proprie fidejussioni;
3. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
5. emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, nei modi e alle condizioni consentite dalla legge;
6. ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
7. acquistare prodotti agricoli da aziende non socie nei casi e nella misura in cui ciò sia reso necessario o ritenuto utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e in ogni modo in misura mai prevalente rispetto ai conferimenti dei soci e ferma restando la natura non speculativa della Cooperativa;
8. integrare le gestioni mutualistiche con acquisti di beni e servizi da terzi non soci; oppure con cessioni di beni e servizi a terzi non soci, esclusivamente allo scopo di una migliore efficienza delle gestioni mutualistiche e, in ogni modo, in misura mai prevalente rispetto agli scambi mutualistici realizzati nei confronti dei soci e ferma restando la natura non speculativa della Cooperativa;
9. accedere ad ogni tipo di finanziamento per il conseguimento dell'oggetto sociale ;
10. richiedere e utilizzare ogni provvidenza disposta dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati;
11. compiere ogni altra operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che si riterrà opportuna, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre società, l'adesione a consorzi o la costituzione degli stessi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i conduttori o proprietari di poderi nonché gli imprenditori agricoli proprietari o conduttori di aziende che abbiano la disponibilità di prodotti agricoli che formano oggetto delle attività mutualistiche, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Potranno inoltre essere socie le società cooperative agricole che abbiano la disponibilità di tali prodotti, per effetto del conferimento da parte dei rispettivi soci produttori.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
- il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;
- la denominazione o la ditta, il titolo di possesso e il numero di partita Iva dell'azienda agricola la cui produzione intende impegnare per il conferimento;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 44 del presente statuto;
- il prodotto o i prodotti per i quali intende associarsi;
- l'impegno al conferimento totale della produzione ortofrutticola relativa al prodotto o ai prodotti per i quali intende associarsi alla cooperativa oppure la diversa gestione mutualistica alla quale intende partecipare;
- per i prodotti per i quali assume l'impegno di conferimento, i quantitativi realizzati nel triennio precedente;
- l'estensione dei terreni condotti in proprietà, in affitto, a mezzadria o in economia;
- l'autocertificazione, atto notorio o documento equipollente con il quale dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aderire in qualità di socio conferente in altre Organizzazioni di Produttori per il prodotto o i prodotti per i quali intende associarsi.

Se la domanda è fatta da società, associazioni o enti, in luogo dei dati anagrafici, dovranno essere indicati:

- a) la denominazione, la ragione sociale, l'oggetto, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica;
- b) gli estremi della delibera dell'organo competente che approva l'adesione;

c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o comunque di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica.

Quando l'azienda agricola è condotta in forma di società semplice, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da uno dei soci che abbia titolo per assumere impegni per la società.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, contenente i dati anagrafici di tutti i soci e dagli stessi sottoscritta, nella quale sia designato come mandatario della società il socio che sottoscrive la domanda; egli dovrà risultare espressamente autorizzato:

- a rappresentare la società in tutti i rapporti con la cooperativa,
- ad assumere per conto della società e di tutti i soci, gli obblighi derivanti dal rapporto mutualistico,
- ad incassare per conto della società, rilasciando quietanza liberatoria anche nei confronti di tutti gli altri soci.

Il socio designato come mandatario verrà iscritto a libro soci, pur svolgendosi il rapporto mutualistico – ai fini amministrativi e fiscali – con la società semplice titolare dell'azienda agricola; anche per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea, la società verrà considerata come un unico socio.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione o indicate nell'apposito modulo di domanda di ammissione.

Art. 7 (Delibera di ammissione)

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;
- b) a conferire, tutta la produzione ortofrutticola relativa al prodotto o ai prodotti per i quali aderisce alla cooperativa, salvo quanto stabilito nelle disposizioni seguenti;
- c) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a pagare le penalità inflitte dal Consiglio di Amministrazione col consenso del Collegio Sindacale, se nominato, per violazione dello Statuto o del regolamento interno, fatto salvo il diritto di impugnare il provvedimento di irrogazione delle penalità nei modi previsti dall'articolo 45;
- e) ad applicare con la massima diligenza le norme adottate dalla cooperativa per migliorare la qualità dei prodotti;
- f) a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

Ogni fatto che comporti significative variazioni del quantitativo di prodotto conferibile alla società dovrà essere tempestivamente comunicato.

L'obbligo di conferimento è escluso per il prodotto destinato all'alimentazione del socio, dei famigliari e degli addetti all'azienda nonché agli allevamenti zootecnici, in conformità e nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in tema di OCM ortofrutta.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

- a) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- c) di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;
- d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- e) di conferire alla cooperativa l'intera produzione sottoscritta ed impegnata della propria azienda agricola, osservando le disposizioni dello Statuto e del regolamento nonché le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- f) a conseguire, per i prodotti conferiti, in ragione della loro qualità e quantità, il prezzo di liquidazione determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli 26 e 27;

Art. 10 (Penale per mancato conferimento)

Il mancato conferimento dei prodotti obbligati, quando non vi sia causa di forza maggiore riconosciuta tale dal Consiglio di Amministrazione, comporta per il socio l'obbligo di pagare alla società una penale nella misura che verrà fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione per ogni quintale di prodotto non conferito; salvo in ogni caso il diritto della società al risarcimento del danno e, qualora ne ricorrano gli estremi di gravità, le più gravi sanzioni di cui all'art. 15.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in caso di proroga della durata della società;

non intenda più partecipare, per motivi soggettivi, all'attività mutualistica, purché sia decorso almeno un anno dall'adesione. Tuttavia, nel caso che la cooperativa partecipi ad un programma operativo ai sensi del Reg. Ce 1234/2007, nessun socio può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione salvo autorizzazione dell'organo amministrativo della cooperativa.

Non costituisce motivo di recesso, ai sensi delle lettere a) e b) del comma precedente, il trasferimento dell'azienda ad altro componente del nucleo famigliare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo famigliare; né, viceversa, il trasferimento da società ad altra società o ad un singolo titolare, quando ricorrano analoghi presupposti. Il socio che intenda realizzare tali operazioni è pertanto obbligato a inserire nell'atto di trasferimento l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, presentando al Consiglio di Amministrazione domanda di autorizzazione alla cessione della quota.

Il socio che esercita la facoltà di recedere dalla società ai sensi della lettera d) del primo comma potrà essere tenuto al pagamento di un indennizzo in misura corrispondente alla quota dei costi fissi che avrebbe gravato sul suo conferimento nel primo esercizio successivo allo scioglimento del rapporto sociale, calcolata sulla base dell'incidenza dei costi fissi per kg di prodotto e del quantitativo da lui conferito (o che avrebbe dovuto conferire) nell'ultimo esercizio.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art. 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, l'erede subentra nei suoi diritti ed obblighi.

Qualora vi siano più eredi questi, pur dovendosi intendere obbligati in solido verso la società, dovranno designare tra loro un rappresentante in seno alla società che abbia i requisiti per essere socio.

In mancanza di tale designazione, la cooperativa considererà ciascun coerede autorizzato ad agire in nome e per conto della comunione.

Gli eredi, entro sei mesi dalla morte del socio, potranno dichiarare di recedere dalla società, con effetto dall'esercizio sociale successivo a quello in corso.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli della società;
- d) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve, a mezzo di lettera raccomandata, essere invitato ad adempiere; l'esclusione potrà avere luogo solo quando, trascorso un mese da tale invito, il socio sia rimasto inadempiente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

In tal caso, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto ed escluso avrà diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, lettera c).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne i tempi di chiusura delle partite economiche inerenti il rapporto mutualistico nonché il rimborso dei prestiti e delle trattenute, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa.

Tuttavia, in ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, qualora gli investimenti effettuati non risultino integralmente coperti dagli ammortamenti e da riserve e altri fondi aventi natura di riserve, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una trattenuta straordinaria sulle somme dovute a qualsiasi titolo al socio che cessa il rapporto.

Tale trattenuta dovrà essere effettuata in misura corrispondente alla quota parte della quota di investimenti non ammortizzata né coperta da riserve, proporzionale al quantitativo annuale di prodotto conferito che viene a mancare a causa della cessazione del rapporto sociale.

Gli importi trattenuti saranno imputati ad appositi conti individuali infruttiferi denominati "EX-SOCI C/FINANZIAMENTO INVESTIMENTI" e saranno rimborsati dopo 5 (cinque) anni dall'effettuazione della trattenuta o entro il minor termine in cui l'ammortamento degli investimenti risulti completato. Poiché tali trattenute sono finalizzate alla copertura finanziaria degli investimenti, il rimborso potrà essere ulteriormente differito in caso di cessazione dell'attività.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV **SOCI SOVVENTORI**

Art. 18 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 24, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500 (cinquecento) euro ciascuna.

La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 17, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di 500 euro;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett. c) e le riserve specificamente dichiarate divisibili dall'Assemblea che le istituisce, le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) luglio al 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio annuale, determinando il prezzo da liquidare ai soci per il prodotto conferito.

Tale determinazione verrà normalmente effettuata in base ai risultati della gestione, così da distribuire fra i soci, complessivamente, il ricavato delle vendite dei prodotti al netto delle spese di lavorazione e degli altri oneri di gestione della società, compresi gli opportuni ammortamenti e accantonamenti, che non trovino copertura in altri ricavi e proventi dell'esercizio.

L'importo complessivo come sopra determinato sarà poi ripartito tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei prodotti conferiti ed in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora debba essere redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori; potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento. qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio;
- emissioni di obbligazioni;
- emissione di azioni o quote di sovvenzione o di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando l'apporto di ciascun socio alla gestione mutualistica, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 27 (Trattenute sulla liquidazione del conferimento)

La partecipazione dei soci al finanziamento degli investimenti realizzati dalla società potrà avvenire anche mediante trattenute sugli importi liquidati ai soci per i prodotti conferiti e in proporzione degli stessi.

Tali trattenute, che costituiscono speciale dilazione di pagamento del conferimento, verranno accreditate in conti individuali intestati a ciascun socio.

Esse verranno effettuate in conformità ad apposite norme regolamentari, preventivamente approvate dall'assemblea, che ne stabiliranno l'importo, la durata, il tasso di interesse, tempi e modalità di rimborso.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Art. 28 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

a) ASSEMBLEE

Art. 29 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori;
3. l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. l'approvazione dei regolamenti interni;
6. l'emissione di azioni di sovvenzione, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22;
7. l'eventuale determinazione, su proposta degli amministratori in sede di approvazione del bilancio, del sovrapprezzo dovuto dai nuovi soci;
8. la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

9. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
10. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
11. su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge.

Art. 30 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, se nominato, o almeno un decimo dei soci mediante domanda scritta e motivata diretta al Presidente della Società. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; oppure spedito entro lo stesso termine a tutti i soci all'indirizzo risultante a libro soci, o consegnato a mano almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e i punti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche nel giorno successivo alla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 31 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art. 32 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, scelto anche tra non soci, per la redazione del verbale.

Il verbale di assemblea straordinaria sarà redatto da un notaio.

Art. 33 (Votazioni)

Le votazioni verranno effettuate normalmente in forma palese, per alzata di mano. L'assemblea potrà tuttavia deliberare modalità diverse di votazione.

L'elezione delle cariche sociali potrà avvenire anche per acclamazione, ove risulti il consenso unanime dell'assemblea a tale modalità di elezione.

Il voto potrà anche essere espresso per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione: in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 34 (Diritto di Voto)

Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota. Tuttavia l'assemblea dei soci potrà approvare un regolamento che disciplini l'attribuzione ai soci del voto plurimo di cui all'art. 2538, quarto comma, c.c.. Il regolamento fisserà i parametri per l'attribuzione di voti aggiuntivi a ciascun socio, rapportandoli alla quantità e/o al valore della sua partecipazione alla gestione mutualistica nell'ultimo esercizio chiuso alla data di celebrazione dell'assemblea, fermo restando il principio dell'attribuzione di almeno un voto a ciascun socio e di divieti e limiti previsti dalla citata norma.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, secondo e terzo comma.

I soci che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Le persone giuridiche socie interverranno all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata, mediante delega scritta.

Il socio cooperatore potrà delegare anche il coniuge o un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado, purché collaborino nell'esercizio dell'impresa agricola.

In tal caso, il delegato potrà anche essere eletto alle cariche sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri 3 soci.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'assemblea tra i soci o tra le persone indicate dalle persone giuridiche socie.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dal primo comma.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

A tutti i consiglieri potrà essere corrisposto un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio, da fissarsi dall'assemblea.

Agli amministratori che svolgono particolari funzioni può essere riconosciuta da parte del Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Collegio Sindacale, una corrispondente remunerazione.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno quattro consiglieri o il Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere, che si trova in conflitto di interessi con la società nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 38 (Presidente)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni assunte.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza

dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritto. La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, senza necessitare di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 39 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere e licenziare il personale della società, nella categoria degli operai, impiegati e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione, conferire specifiche deleghe ai dirigenti, definendone i limiti e i controlli;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che il presente statuto e la legge riservano all'assemblea.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Art. 40 (Deleghe)

Delle competenze del Consiglio di Amministrazione, non sono delegabili:

a - le deliberazioni in materia di ammissione, recesso, esclusione;

b - le deliberazioni in materia di limitazione dell'obbligo di conferimento, la determinazione delle penalità per le violazioni degli obblighi da parte dei soci e, in genere, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci;

c - l'assunzione e la determinazione delle mansioni e delle retribuzioni del personale direttivo;

d - la redazione del bilancio annuale e della relazione accompagnatoria.

Fatte salve le limitazioni disposte dalla legge e dal comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni relativamente alla gestione operativa della cooperativa, ad uno o più dei suoi membri, oppure al direttore, determinando nella delibera i limiti delle deleghe.

Il Direttore partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati con funzioni tecniche o, in genere, consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 42 (Compiti del Collegio Sindacale e controllo contabile)

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

In assenza di incarico al collegio sindacale, ove sia obbligatorio il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VII **CONTROVERSIE**

Art. 43 (Conciliazione e clausola arbitrale)

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena, con gli effetti di legge.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

In caso di mancata conciliazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi commi :

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 150.000;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 46 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 47 (Regolamenti)

Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.